

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Prove atipiche

*Possono definirsi [prove atipiche](#) quelle che non si trovano espressamente ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge processuale civile. Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale come quella prevista, nell'ambito del processo penale, dall'art. 189 c.p.p., che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Per converso è possibile ritenere, a contrario, che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, così come l'oggettiva estensibilità del concetto stesso di produzione documentale, nonché l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, siano elementi tutti dai quali desumere e fondare la natura non tassativa delle prove utilizzabili nel processo civile, cosicché è possibile ritenere ammissibili le c.d. prove atipiche che tecnicamente trovano ingresso nel processo attraverso lo strumento della produzione documentale.*

Tribunale di Firenze, sezione seconda, sentenza del 27.03.2017

...omissis...

Possono definirsi prove atipiche quelle che non si trovano espressamente ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge processuale civile. Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale come quella prevista, nell'ambito del processo penale, dall'art. 189 c.p.p. , che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Per converso è possibile ritenere, a contrario, che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, così come l'oggettiva estensibilità del concetto stesso di produzione documentale, nonché l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, siano elementi tutti dai quali desumere e fondare la natura non tassativa delle prove utilizzabili nel processo civile, cosicché è possibile ritenere ammissibili le c.d. prove atipiche che tecnicamente trovano ingresso nel processo attraverso lo strumento della produzione documentale (Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990).

Posta quindi l'ammissibilità delle prove atipiche, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).

Proprio con riferimento agli atti dell'istruttoria penale (quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte nell'immediatezza dei fatti), è ormai principio consolidato in giurisprudenza la loro indubbia utilizzabilità anche nella sede, diversa e distinta, del giudizio sia civile che amministrativo (a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass. n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998, Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996).

Valore di prova atipica hanno anche le perizie rese in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti, come nel caso, che in questa sede rileva, della consulenza del P.M. disposta nell'ambito del procedimento penale. Al pari infatti dei chiarimenti resi dalle parti al CTU e dalle informazioni da lui assunte da terzi, anche nel caso di consulenza disposta in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti, si è in presenza di elementi aventi valore indiziario di argomento di prova, rientranti nella categoria delle prove atipiche, non dubitandosi della possibilità per il giudice di trarre elementi di convincimento anche da tale consulenza (cfr. Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001). Infine, prove atipiche sono anche le pronunce penali, quale appunto il decreto di archiviazione del GIP nel procedimento contro il signor M.E..

In ordine alla domanda di querela di falso nel presente giudizio non si è pervenuti all'accertamento della sua fondatezza perché entrambi i testimoni hanno ribadito la contrapposta dichiarazione testimoniale confermando l'uno la presenza e l'altro l'inesistenza della segnaletica di limite di 50 Km/h.

Ciò premesso, la dinamica del sinistro de quo è stata inconfutabilmente ricostruita nell'ambito del procedimento penale, stante la convergenza tra gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto, gli elementi raccolti dalla Polizia Giudiziaria e dalla Procura di Firenze - elementi questi che hanno altresì fondato il provvedimento di archiviazione della notizia di reato - nonché le risultanze delle stesse prove testimoniali raccolte nel presente giudizio.

Ad avviso del collegio la presenza o meno del limite di 50 Km/h e dunque la eventuale violazione di esso da parte del signor M. non ha avuto rilievo causale neppure in concorso con la condotta illecita della signora G. nella determinazione del drammatico evento.

Dai suddetti elementi probatori emerge che il sinistro che ha visto coinvolti l'autovettura del signor gggg e della defunta Gggg ha avuto luogo sulla Sgg 131, Via gg di striscia continua e con limite di velocità pari a 50 km/h - si è verificato a seguito dell'invasione, da ritenersi non meramente parziale bensì totale, della corsia opposta, di pertinenza dell'odierno convenuto ad opera dell'autovettura condotta dalla signora gggg Tale ricostruzione risulta direttamente avvalorata dai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul luogo nonché dalla Procura di Firenze. Dai suddetti rilievi planimetrici si evince la presenza di una serie cospicua di detriti riferibili all'auto Y10 della de cuius posizionati sostanzialmente al centro della corsia su cui transitava l'odierno convenuto.

Da ciò è possibile desumere non soltanto che l'invasione della corsia opposta da parte della signora Ggg. sia stata totale e non solamente parziale, come invece prospettato da parte attrice, ma anche che il signor Mgg., al momento dell'impatto, si trovava esattamente all'interno ed al centro della propria corsia di marcia e non invece - secondo quanto sostenuto dagli odierni attori - in prossimità della linea di mezzzeria.

Inoltre, la ricostruzione del sinistro effettuata dai Carabinieri intervenuti, confermata dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso xxx dal decreto di archiviazione del GIP, ha altresì messo in evidenza che, alla luce dello stato dei luoghi teatro del sinistro, poiché trattasi di rettilineo ampio con visibilità ottima - tanto che lo stesso signor Mxxx aveva dichiarato di aver perfettamente visto l'auto della de cuius sopraggiungere dalla corsia opposta - l'invasione della corsia di marcia da parte dell'autovettura della signora xxxxx stata così repentina e inaspettata da non lasciare alcuna possibilità per l'odierno convenuto di evitare la collisione. Non risultano, infatti, segni di frenata o tracce evidenti di sterzata da parte del xxxxxxxx Tale omissione avvalorata la repentinità e quindi inevitabilità della condotta tenuta dalla de cuius posto infatti che se il signor xxx avesse avuto la possibilità di percepire l'altrui invasione - come sostenuto da parte attrice - sarebbe stato per naturale, istintivo, automatico, tentare una qualsiasi manovra di emergenza anche per proteggere la propria incolumità.

Per quanto concerne l'asserita violazione, da parte dell'odierno convenuto, del limite di velocità di 50 km/h vigente sul tratto di strada in cui ha avuto luogo il sinistro, occorre rilevare che sebbene tale limite - contestato da parte convenuta sulla base del documento redatto xxxxxxxx. Manutenzione Rete xxxx Geom. A.L. e rispetto al quale parte attrice ha proposto querela di falso - debba ritenersi sussistente - a fronte dei rilievi, che ne attestano la presenza, eseguiti dai Carabinieri intervenuti - la sua violazione ad opera dell'odierno convenuto deve ritenersi irrilevante. Sebbene, infatti, la velocità con cui procedeva l'autovettura dell'odierno convenuto fosse approssimabile, al momento dell'impatto, a 95 km/h - come attesta la consulenza disposta dal P.M. - e dunque, come tale, trasgressiva del suddetto limite, la contestuale velocità, anch'essa al di sopra del limite, pari a circa 91 km/h tenuta dall'autovettura della signora G.P. può ritenersi, ex se, condizione determinante in via esclusiva l'evento dannoso. Tale valore - 91 km/h - non soltanto è stato accertato sempre in sede di consulenza disposta dal xxx del giudizio penale, ma è stata peraltro ribadita e confermata anche in sede di escussione orale dello stesso Sov. Coggi che ha, invero, precisato che la velocità di marcia tenuta dall'autovettura Y10 è stato il risultato "di un calcolo basato sul principio della conservazione della quantità di moto, con uno scarto massimo del 10% ". Pertanto, l'affermazione di parte attrice secondo cui la velocità della Y10 era pari a 9,06 km/h non soltanto non risulta suffragata da alcuna risultanza probatoria, ma costituisce peraltro circostanza del tutto inverosimile a fronte anche della più semplice considerazione che una siffatta velocità è appena concepibile soltanto nella fase iniziale della marcia, nel momento cioè in cui da una condizione di inerzia l'autovettura comincia il movimento.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha inoltre precisato che: "Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve

essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada" (Cass. n. 20173/04).

Pertanto, deve escludersi che il superamento oggettivo del limite di velocità da parte dell'odierno convenuto possa considerarsi quale fattore al quale addebitare un qualsivoglia concorso causale nella determinazione dell'incidente.

Invero, la prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo può non essere fornita in modo diretto, mediante la dimostrazione di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione d'idonee manovre di emergenza.

Discende, in conclusione, che nessun rilievo causale può essere mosso al signor M.E. in ordine al sinistro per cui è processo, ciò che impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.

La velocità del convenuto non appare connessa causalmente neppure con le conseguenze pregiudizievoli (il decesso) della signora G. perché anche una minore velocità (nel limite di 50 km/h) avrebbe con elevatissima probabilità cagionato la stessa letale conseguenza dannosa. Dunque un concorso non è con apprezzabile grado di probabilità riscontrabile neppure in punto di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c..

Nonostante la totale integrale soccombenza attorea, i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. , suggeriscono comunque la totale compensazione fra le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di equità, integrate dall'opportunità di non penalizzare oltre la parte debole del rapporto processuale, e cioè i familiari della de cuius, una ragazza di soli 19 anni prematuramente scomparsa in un tragico sinistro stradale, e che per questo meritano comunque rispetto il loro tentativo di ricostruire in giudizio l'evento cui non hanno assistito in ragione del profondo dolore patito (Cfr. Tribunale di Reggio Emilia, 1 dicembre 2014).

pqm

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita così dispone:

- rigetta la domanda di querela di falso;
- rigetta la domanda attorea;
- copensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Firenze, il 27 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2017.